

## VERBALE D'INTESA

Il giorno 11 febbraio 1998 in Roma, tra

**l'AIOP**, nelle persone di E.Miraglia, capo delegazione, F.Bonanno, G.Bianco, A.Buratti, M.Magni, F.Leonardi;

**l'ARIS**, nelle persone di P.M.Cuccarollo, capo delegazione, G.Sironi, G.Costantino;

**la Fondazione P. J. Don Gnocchi**, nelle persone di G.Bettini

e

**CGIL**, nelle persone di G.Nigro, P. Di Berto, A.Marchini;

**CISL**, nelle persone di E.Bonfanti, M.Lombardo, G.M. Tonelli, G.D'Angeli, L.Gentili;

**UIL**, nelle persone di C.Fiordaliso e M.D'Angelo.

Si è firmato l'Accordo che regola **il rapporto di lavoro temporaneo**, di cui agli artt. 1-11 della **legge 24/6/97, n.196**.

**A.** Le parti preliminarmente convengono che tale istituto in nessun caso potrà essere utilizzato per sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel settore delle istituzioni sanitarie private di cui al CCNL di categoria.

**B.** Le parti concordano inoltre che, in relazione a quanto previsto nel punto a) dell'art.1 della legge 196/97, è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:

1. per particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
2. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
3. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le Aziende UU.SS.LL., in via sperimentale e per un tempo limitato;
4. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo per 12 mesi;
5. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziale; nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
6. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

**C.** La percentuale di ricorso al lavoro temporaneo viene stabilita nel massimo del sette per cento della dotazione organica complessiva delle aziende o enti, con arrotondamento all'unità superiore.

**D.** Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 4, lettera a), della Legge 196/97, sono escluse le qualifiche contenute nei primi due livelli di cui all'art. 36 del vigente CCNL.

**E.** La struttura utilizzatrice comunica alla RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano Nazionale:

- a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, la struttura utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
- b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

**F.** Il presente Accordo decorre dal 1° marzo 1998 ed entro i 12 mesi successivi alla data di decorrenza sarà effettuata una verifica dell'andamento di applicazione dell'Accordo. A tal fine le parti convengono sulla necessità di creare un Osservatorio nazionale e di renderlo operativo entro 6 mesi dalla data odierna.

*Letto, confermato, sottoscritto.*